

(N. 1673)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1956

Modifica dell'articolo 54 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 54 del testo unico approvato col regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, del testo unico cioè della Finanza locale regola i poteri e le attività degli agenti addetti alle aziende delle imposte di consumo.

Il penultimo comma, che è quello che per il momento il sottoscritto sottopone alla vostra attenzione recita esattamente così:

« Gli addetti alle aziende delle imposte di consumo che, giusta le norme da stabilirsi nel regolamento, siano muniti di apposita patente per i servizi di riscossione e di vigilanza attinenti alle imposte medesime, rivestono qualità di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria a seconda che abbiano rispettivamente attribuzioni direttive o esecutive ».

Segue l'ultimo comma che stabilisce come dalla patente debba risultare se il relativo titolare abbia funzioni direttive od esecutive.

La legge non stabilisce però in nessun modo quali siano i limiti territoriali entro i quali gli addetti alla riscossione delle imposte di consumo di un Comune possano esercitare la loro attività. È però evidente che essendo essi addetti alla riscossione di un tributo comunale, dipendendo

essi dal Comune o dall'appaltatore di un servizio comunale, essi non possano uscire dalla circoscrizione comunale.

Senonchè la pratica, specie negli ultimi anni, ha reso palese un grande inconveniente. Gli evasori di rilievo, che non sono più i poveri diavoli che cercano di risparmiare qualche lira per la famiglia andando a comperare il chilo di carne al di là della barriera o che tentano di introdurre un fiasco di vino portato dalla campagna, sono assai bene organizzati: conoscono la legge e sanno come si possa facilmente evadere. Sono poi, per necessità di « professione », se così ci si permette di dire, motorizzati.

Accade spesso che essi, scoperti, non pensino che a fuggire, sia pure inseguiti con ogni mezzo più celere dagli agenti, conoscono e cercano il più vicino confine del territorio comunale: raggiunta la linea, si fermano a beffeggiare l'agente inseguitore; passato infatti il confine comunale questi non può far nulla. Ma così l'evasore non solo si fa beffa dell'agente: egli si fa beffa della legge.

Di qui sembra al sottoscritto discenda la necessità di aggiungere alla fine del citato arti-

colo 54 del testo unico della finanza locale una norma che sancisca la possibilità per gli agenti di perseguire i contravventori colti in flagrante ed in fuga, anche oltre il limite territoriale del Comune dove essi agiscono.

La callidità degli evasori professionali li ha spinti poi ad avvalersi anche di altre astuzie che è necessario far finire.

Essi sogliono accordarsi con produttori, commercianti, operatori economici di paesi limitrofi alle grandi città consumatrici per asportare dai loro magazzini le merci che vogliono introdurre nei grandi Comuni, con bollette di accompagnamento che si prestino o per la incompletezza dei dati, o per il modo con il quale le indicazioni sono fatte, addirittura a coprire due o anche tre trasporti di merce. Altri espedienti del genere sono resi facili quando vi sia l'accordo anche col ricevitore delle imposte di consumo del paese limitrofo.

In questi casi, più gravi, di frode, non si può scoprire nulla se non operando nei depositi o presso gli uffici delle ditte esistenti nei Comuni più o meno lontani dalla città dai quali la merce viene di solito prelevata, e talvolta anche nei magazzini e depositi delle maggiori ditte da queste costruiti in zone franche o magari anche in zone appena situate oltre il confine comunale.

Di qui la opportunità di inserire nella legge la possibilità per il Procuratore della Repubblica di concedere, di volta in volta, agli agenti addetti alla vigilanza delle imposte di consumo la facoltà di estendere le indagini anche oltre i limiti del territorio comunale, quando vi sia fondato sospetto di frode.

Ci si potrebbe domandare perchè l'agente interessato non potrebbe richiedere la collaborazione del collega competente territorialmente per il luogo dove le indagini si debbano fare, ma la pratica ha insegnato che è assai difficile che, senza la molla dell'interesse o senza la spinta dell'autorità, gli agenti delle imposte di consumo addetti ad un altro Comune si inimichino i loro concittadini impedendo loro una attività delittuosa, ma purtroppo per prassi di certe località considerata normale.

Discende da questa pratica esperienza il fenomeno per cui in prossimità della linea di confine sorgono fabbriche, e magazzini di generi assoggettati ad imposta.

Di qui, da questa considerazione particolare, il proponente ha tratto la convinzione della necessità della presentazione del disegno di legge sotto riprodotto: nè è da temere che con le nuove norme possano crearsi abusi a carico di cittadini: basta infatti pensare che per la prima concessione (caso di flagranza) si tratta veramente di una ipotesi unica in cui la necessità di reprimere il reato deve prevalere sulla importanza formale dei limiti territoriali, e, che per la seconda, si richiede che concorrano due elementi: la concessione del Procuratore della Repubblica e la sussistenza di un fondato sospetto derivante da indizi gravi e sicuri.

Per questi motivi il proponente ritiene di contribuire all'affermarsi sempre più chiaro del concetto che la formalità debba cedere di fronte alla realtà dei bisogni, proponendovi di dare il vostro assenso alla proposta redatta nei seguenti termini:

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Dopo l'articolo 54 del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, vengono inseriti i commi seguenti:

« Gli ufficiali ed agenti operano soltanto entro i limiti del territorio del Comune nel quale sono incaricati della vigilanza sulla riscossione delle imposte di consumo.

« In caso di flagranza l'evasore in fuga può essere però perseguito anche quando sia uscito dal territorio comunale.

« Quando vi sia fondato sospetto di frode, gli ufficiali ed agenti possono essere nominativamente autorizzati dal Procuratore della Repubblica competente per ragioni di territorio ad estendere indagini ed a compiere atti del loro ufficio anche in altri Comuni, onde raccogliere ed assicurare elementi per l'accertamento delle infrazioni.

« L'autorizzazione è concessa solo caso per caso ed entro precisi limiti di tempo.